



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte, vista la proposta di accordo presentata dal ricorrente **Servidio Francesco**, con il patrocinio dell'avv. Marianna Famà;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC Avv. Maria Oliverio;

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Fagnano Castello (CS), via Papa Giovanni XXIII n. 11;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta prima facie la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento:
 - o dei creditori prededucibili professionista attestatore e del legale del ricorrente per complessivi € 4.748,99, dei seguenti crediti:
 - o dei creditori chirografari:
 - UNICREDIT S.P.A per € 15.496,50. per il finanziamento n. 17936971, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.10.2024;



- UNICREDIT S.P.A. per € 10.715,16 per il finanziamento n. 16313442, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.06.2025;
 - UNICREDIT S.P.A. per € 2.974,15 per il finanziamento n. 16614747, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.03.2023;
 - UNICREDIT S.P.A. per € 18.964,96 per il finanziamento n. 18756709, Filiale di San Marco Argentano (CS), con scadenza al 30.09.2028 con soddisfacimento dei primi tre creditori al **75%** e del quarto **integralmente**, per complessivi € 39.395,02 su € 48.150,77
per complessivi € 44.144,01 su € 52.899,76;
- durata complessiva in 122 rate (10 anni e 2 mesi);

ritenuta *prima facie*, ai fini di una delibazione sommaria prodromica alla fissazione di udienza, e fatte salve ulteriori valutazioni che possono essere fatte in corso di procedura, che può considerarsi superata la maggior parte delle criticità sollevate dal Giudice con ordinanza del 3.10.2019, in ordine a:

- a) "riscontro presso gli istituti competenti dell'assunzione del ricorrente (e sua regolarizzazione) avvenuta a tempo indeterminato il 17.12.2014";
- b) "copia di tutti e quattro i contratti di finanziamento in essere con UNICREDIT S.P.A, con relativi piani di ammortamento e conteggi di estinzione anticipati aggiornati, nonché indicazione delle date in cui sono stati contratti
- c) "estratto di ruolo dell'A.E.R. e carico procedimenti pendenti al fine di avere contezza ex art. 9 co. 1 l. 3/2012 della ricostruzione della posizione fiscale del ricorrente e della presenza di eventuali contenziosi in essere"
- d) "visura catastale da cui emerga l'assenza di beni immobili nella titolarità del ricorrente e altri beni mobili registrati diversi dai tre indicati
- 2.c) "giudizio sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (che implica valutazione dei beni mobili registrati e del restante patrimonio nella disponibilità del ricorrente, di cui non è data indicazione (vedasi ad esempio conto corrente;

(I) ritenuto invece che sussistano dubbi in ordine:

- in generale alla meritevolezza, tenuto conto dei plurimi accessi;
- in ordine alla completezza della documentazione rispetto alla sorte del provento dalla vendita dell'autovettura Mercedes, considerato che il gestore della crisi evidenzia cinque ragioni di destinazione dell'importo, alcune delle quali tuttavia non hanno alcun riscontro documentale;
- al riscontro di quanto riferito in ordine alla corresponsione in favore dell'ex compagna € 260,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, considerato che la scrittura privata allegata alle integrazioni (all. 11) sul mantenimento del figlio minore, è privo di data certa e di forma, e dunque come tale di per sé sarebbe inopponibile. In ogni caso si rileva che il professionista rappresenta che effettivamente le residenze del ricorrente e della ex compagna siano diverse;

considerate tali carenze tuttavia non di per sé ostative all'omologa, e in ogni caso meritevoli di valutazione, anche alla luce di eventuali osservazioni che saranno svolte dai creditori;

(II) ritenuto invece che siano necessariamente meritevoli di precisazioni ulteriori due profili di incompletezza della documentazione, ed in particolare:



- titolo (locazione, proprietà, comodato gratuito,) in ragione del quale il ricorrente risiede nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII n. 11 in Fagnano Castello (CS);
- versamento avvenuto in favore di Findomestic Banca spa il 29.3.2018, creditore che non risulta indicato nel ricorso né nella relazione del professionista (salvo che si tratti di medesimo debito di quello estinto con Fidelity), e casualmente riscontrato dall'esame dell'all.15 all'atto introduttivo, depositato per altro motivo (prova bonifici mantenimento figlio del ricorrente);

(III) ritenuto inoltre opportuno che il professionista valuti con il professionista OCC la sostenibilità di un piano dalla durata ridotta, quantomeno ad anni 8-9 (84-96 rate) tenuto conto che:

a. la giurisprudenza della Suprema Corte che a Sezioni Unite nel 2013 –e dunque in data precedente a quella di deposito della proposta- (cfr. Cass. Sez Un. 1521/2013) ha ritenuto che la proposta di accordo/piano devono dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole;

b. le prime Linee Guida di questo Tribunale, del giugno 2017 –e quindi anteriori rispetto al deposito della relazione dell'OCC, di 1 mese successiva- che prevedevano “un tempo massimo di ora 3 ora 5 ora 7 anni”;

c. soprattutto, le successive linee guida dell'Ufficio procedure concorsuali ed esecutive di questo Tribunale, pubblicate nel mese di ottobre 2018 –e quindi antecedenti alla data di deposito della relazione in esame- le quali indicano (vds. punto 5.C) in massimo 3-5 anni la durata congrua, ed in 7 anni la durata massima ragionevole del piano/proposta, salva la possibilità di valutare le specificità del caso concreto, con il limite tendenzialmente inderogabile dei 10 anni di dilazione;

tenuto conto che nel caso di specie non sussistano le ragioni per superare il termine indicato;

(IV) ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza;

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *“Ai sensi dell'art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*
- b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall'accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l'ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell'udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

ritenuto, quanto al diverso grado di soddisfazione dei quattro crediti chirografari (tre al 75%, uno al 100%), che sia accettabile il diverso trattamento, sol considerato che il creditore è sempre il medesimo, Unicredit



Spa e, dunque, salvo diversa osservazione da parte del creditore, non vi sarebbe una effettiva lesione dei creditori di pari grado;

ritenuto opportuno concedere termine al professionista con funzione di OCC affinché:

- provveda a fornire parere in ordine alle precisazioni che il ricorrente intenderà fornire in relazione ai punti sub. I e soprattutto II;
- provveda in ogni caso a:
 - o rimodulare **(III)** il piano, prima di depositarlo e mandarlo in pubblicazione, con diminuzione della durata, al massimo in 9 anni;
 - o aggiornare **(IV)** il piano, prima di depositarlo e mandarlo in pubblicazione, con la eventuale debitoria nel frattempo maturata (tenuto conto che “La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012), e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell’udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza;

precisato che in ipotesi il ricorrente ritenesse di non apportare modifiche (o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche) suggerite al punto III, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all’udienza sotto indicata, mentre l’aggiornamento di cui al punto IV e le precisazioni di cui al punto II dovranno necessariamente fornite compiute per avere chances di omologa;

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di giugno 2020, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all’omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2020, e quindi presumibilmente 4-5) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, depositato diversi mesi prima del presente provvedimento;

visto l’art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, a norma del quale “il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti” con precisazione che il termine si considera attualmente soggetto a sospensione, come previsto dalla attuale normativa vigente in materia di emergenza Covid-19;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 6 giorni prima dell’udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l’omologazione del piano del consumatore di cui all’art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista depositare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 10, per complessivi 25, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta integrata con le rimodulazioni di cui ai punti III e IV e con le precisazioni (anche in relazione a quanto il ricorrente intenderà depositare) rispetto a quanto supra indicato ai punti I e (soprattutto) II;



CONCEDE

medesimo termine al ricorrente per depositare nota in relazione ai profili suindicati sub. I, e soprattutto II, che saranno oggetto di esame da parte del Giudice in vista dell'udienza, oltre che di eventuali creditori interessati a partecipare alla stessa;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **15 ottobre 2020 ore 10:55**;

ORDINA

che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 luglio 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 12 luglio 2020.

che il professionista Avv. Maria Oliverio si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito entro il 25 luglio 2020;

che il professionista Avv. Maria Oliverio dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 9 ottobre 2020

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Avv. Maria Oliverio) e al ricorrente (Avv. Marianna Famà).

Cosenza, 21 aprile 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

